



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista - Ragioniere commercialista

Revisore Legale – Pubblicista

Informative e news per la clientela di studio

Fatture – Detrazione Iva – Velocizzare consegna e acquisizione

Gentilissimo Cliente,

l'art. 19, D.P.R. 633/1972 è stato recentemente modificato e, allo stato attuale, così recita *“il diritto alla detrazione (...) è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”* mentre l'art. 25, D.L. 50/2017 in tema di registrazione delle fatture di acquisto dispone che si *“deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

In aggiunta, si deve considerare che l'art. 6, D.P.R. 633/1972, che stabilisce il momento impositivo, dispone che in presenza di cessione di beni, l'operazione si deve considerare eseguita (quindi da fatturare) **al momento della consegna o spedizione dei beni** salva l'ipotesi che la detta consegna o spedizione avvenga con un documento di trasporto (D.D.T. o CMR), nel qual caso la fattura può essere emessa entro il 15° giorno successivo a quello cui fa riferimento il detto documento di trasporto (esempio, vendita piante il 28 dicembre, emetto la fattura immediata il 28 di dicembre oppure emetto un D.D.T. e, in tale ultimo caso, posso emettere la fattura relativa, sebbene con competenza nel 2017 ai fini della liquidazione, entro il 15 gennaio 2018); diversa è la situazione delle prestazioni di servizi (manutenzioni, riparazioni e quant'altro) poiché le stesse si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (quindi, per esempio, un'installazione di una caldaia il 28 dicembre e pagamento della fattura il 15 gennaio 2018, la fattura deve essere emessa al più tardi il 15 gennaio 2018).

Naturalmente, **si fa eccezione nel caso in cui siano pagati acconti e/o anticipi perché la fattura, per l'ammontare del detto anticipo, deve essere emessa alla data del detto pagamento**, anche se in anticipo rispetto alla consegna o spedizione dei beni e/o della prestazione di servizio.

Con le modifiche indicate, inoltre, si complica ulteriormente la vita giacché le fatture datate 2017 devono essere registrate appena possibile, con la differenza che se la registrazione avviene entro il 31 dicembre 2017, non ho alcun problema, se la registro nel 2018 la detrazione è possibile entro il termine del 30 aprile 2018 (data di presentazione della dichiarazione Iva 2017) **ma con riferimento al 2017**.

In aggiunta, particolare attenzione deve essere fatto con riferimento alla tipologia di fatture; la cosiddetta *“fattura immediata”* deve essere consegnata, lo dice la parola stessa, *“immediatamente”* alla consegna e/o spedizione dei beni, mentre la cosiddetta *“fattura differita”* deve essere consegnata all'acquirente entro il

15° giorno successivo a quello cui fa riferimento la spedizione e/o consegna, in tal caso dimostrata dall'emissione del D.D.T. o documento equipollente.

Se la fattura del 2017, per esempio, viene ricevuta nel 2018 e viene registrata dopo il 30 aprile 2018, per esempio il 10 maggio 2018, l'acquirente (quindi, il destinatario dell'acquisto e della relativa fattura) **non detrae più l'Iva, giacché il termine di presentazione della dichiarazione annuale è già scaduto (che si ricorda è il 30 aprile 2018) salvo ipotizzare un complesso e costoso recupero attraverso una dichiarazione integrativa (ma saranno opportuni chiarimenti) .**

Pertanto, queste indicazioni "utili" nella speranza di un ripensamento del legislatore:

1. **ottenere al più presto le fatture relative al 2017 e consegnarle celermente allo Studio** per la relativa registrazione (chi ha la contabilità presso di noi);
2. **fare una distinzione fra la fattura "immediata" (da emettere subito alla consegna o spedizione dei beni) e quella differita (da emettere entro il 15° giorno del mese successivo a quello del D.D.T.),** giacché la differita del mese di dicembre 2017 può essere emessa anche il 15 gennaio 2018 e in tale periodo d'imposta l'Iva si ritiene possa essere recuperata;
3. **in presenza, al contrario, di una fattura immediata,** oltre alla diabolica prova che la ricezione è avvenuta tardivamente (quindi bene ceduto il 28 dicembre e fattura pervenuta nel 2018 con mantenimento di buste ma mettendo in difficoltà il cedente che avrebbe dovuto consegnare la fattura il medesimo giorno di effettuazione della cessione dei beni), **l'Iva è detraibile se imputata al periodo d'imposta 2017** e se la fattura è registrata non oltre la data del 30 aprile 2018;
4. **se si tratta di una fattura di "prestazioni di servizi", la fattura deve esser emessa al momento del pagamento, quindi, ai fini del tributo in commento deduco l'Iva nel periodo di registrazione della stessa (vedi tabella sotto);**
5. nella maggior parte degli altri casi **si perde (di fatto) la detrazione dell'Iva, pur avendo eseguito il puntuale pagamento al cedente.**

Quindi, riepilogando, visto che le casistiche sono numerose e le norme stringenti, **se volete recuperare l'Iva delle fatture 2017 ottenete le stesse brevi mano, nel rispetto di quanto indicato, possibilmente entro il 2017 se immediate.**

Tanto dovevo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani

	Prestatore	Committente
Caso 1 Fattura per servizi resi/ ultimati nel 2017 ma emessa il 2/1/2018 (incasso 2018)	- Iva esigibile a gennaio 2018 (scadenza versamento 16/2/2018 per i mensili) - Ai fini reddituali (per imprese in ordinaria) rimane ferma la competenza 2017 (Fatture da emettere)	- L'iva è detraibile per tutto il 2018 previa annotazione e al più tardi con la dichiarazione annuale (Iva 2019) - Ai fini reddituali (per imprese in ordinaria) rimane ferma la competenza 2017 (Fatture da ricevere)
	Nel caso di fattura datata 31/12/2017 rimangono ferme le ulteriori considerazioni sulla detrazione, come il possibile riferimento al possesso della fattura (orientamento comunitario)	